

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati 2020/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF Caccia e pesca nelle acque interne dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Caccia e pesca nelle acque interne e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- di approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente il Calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati 2020/2021;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Girdi)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 11 febbraio 1992 n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e ss.mm.ii.;

Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e ss.mm.ii.;

Legge 2/12/2005 n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”;

DGR n.1471 del 27 ottobre 2008 e DGR n.1036 del 22 giugno 2009 del 23 febbraio 2009 con cui sono state dettate misure di conservazione per la gestione della Zone di protezione speciale ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e D.P.R. 357/97 e ss.mm. e ii.;

Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 “Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)”;

D.A. n. 108 del 18 febbraio 2020 “Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”;

Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”.

MOTIVAZIONE

Ai sensi dell’art. 27 bis della l.r. 7/1995 la Giunta regionale ha disciplinato, con Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3, la gestione faunistico-venatoria degli ungulati ed in particolare:

a) la pianificazione territoriale mediante l’individuazione della base minima territoriale di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

intervento finalizzata ad una razionale organizzazione e localizzazione dell'attività gestionale, compresi i prelievi;

b) le modalità di gestione e di prelievo;

c) l'attività di controllo;

d) l'attività di formazione finalizzata alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

e) le funzioni degli ATC e delle Province.

La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie presenti sul territorio regionale in un rapporto di compatibilità con l'ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell'agricoltura e al conseguimento degli obiettivi indicati negli indirizzi regionali e nei piani faunistico-venatori delle Province.

Il prelievo venatorio degli ungulati è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'Osservatorio Faunistico Regionale (O.F.R.). Il prelievo del Cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato nella forma della braccata e con il metodo della girata.

L'art. 30 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" dispone che entro il 15 giugno di ogni anno la Giunta regionale, sentito l'I.S.P.R.A. e l'O.F.R., approva il calendario venatorio regionale all'interno del quale devono essere individuati le specie cacciabili, i periodi di caccia, le giornate di caccia, i carnieri, l'ora legale di inizio e termine della giornata di caccia.

L'articolo 18, comma 1, della legge 157/1992, stabilisce i termini entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia, e, al comma 2, attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che "I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato..." per le singole specie. I termini di cui sopra possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1.

La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

Il comma 5 dell'art. 11-*quaterdecies* della Legge 2/12/2005 n. 248 stabilisce che le Regioni e le Province autonome, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157 del 1992.

Il rispetto dei parametri biologici riferiti alle singole specie statuiscono periodi di prelievo selettivo definiti e razionali che però, soprattutto per il Cinghiale, sono temporalmente anticipati rispetto alla data indicata nella l.r. 7/95 per l'approvazione del calendario venatorio generale. Ne scaturisce pertanto l'esigenza di adottare, con questo provvedimento, un apposito calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati.

Alla luce dell'Ordinanza del Consiglio di Stato del 23.10.2012, infine, si sostanzia l'impossibilità di disporre un divieto espresso non stabilito dalla norma nell'utilizzo di munizioni contenenti piombo per il prelievo degli ungulati in forma selettiva.

Con nota prot. 373119 del 06.04.2020 è stata trasmessa all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) la proposta di calendario per il prelievo degli ungulati, per l'acquisizione del parere previsto dal comma 4 dell'art. 18, L. 157/92.

L'I.S.P.R.A. con nota prot. n. 0408634 del 16.04.2020 ha espresso parere favorevole per il prelievo del Daino e del Capriolo, mentre ha espresso parere sfavorevole al prelievo del Cinghiale, richiamando la mancata trasmissione di piani di abbattimento selettivi distinti per classi di età e sesso. A tal proposito si ricorda come dal 2013 ad oggi la Regione Marche, analogamente ad altre Regioni italiane, ha sempre trasmesso la proposta di calendario di selezione degli Ungulati ad ISPRA, così come per la corrente stagione venatoria, comunicando unicamente i tempi in cui si potrebbe effettuare il prelievo specificando le specie ed i periodi in cui sono cacciabili distinte per classi di età e sesso. Su queste proposte l'ISPRA ha sempre formulato i relativi pareri senza richiamare l'esigenza dei piani diversamente da come indicato nel recente parere. Nella stessa nota inoltre ISPRA esprime parere favorevole per il Capriolo ed il Daino per i quali si applica la stessa normativa richiamata per il Cinghiale pur non avendo acquisito anche per queste specie i piani raccomandati come necessari. Letteralmente la norma inoltre non richiede l'esame del piano come condizione per l'estensione temporale del prelievo, ma solo l'esistenza di un piano di selezione come presupposto. Gli stessi piani di abbattimento selettivi infatti sono oggetto di successiva valutazione e autorizzazione in attuazione delle disposizioni di legge soprarichiamate come sempre avvenuto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con nota ID n. 19658990 del 12.05.2020, la stessa proposta di calendario è stata inviata all'Osservatorio Faunistico Regionale (O.F.R.) per il relativo parere.

L'O.F.R. ha espresso parere favorevole con nota ID n. 19667602 del 13.05.2020.

Considerato che comunque, in relazione alla emergenza pandemica da Covid-19, i tempi si siano in qualche modo allungati rispetto alla precedente proposta, si ritiene di poter posticipare la data di probabile inizio del prelievo del cinghiale al 24 maggio p.v..

Alla luce di quanto sopra si ritiene di approvare il seguente calendario per il prelievo selettivo degli ungulati al fine di garantire continuità di funzione in relazione alle scadenze previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e ai dati rilevati nei diversi documenti tecnico-scientifici, evitando altresì la sovrapposizione dei giorni di apertura e di chiusura con le giornate di silenzio venatorio.

SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
CINGHIALE	24 maggio 2020 – 28 settembre 2020	M e F	Tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte nelle Zone A di conservazione e B di Controllo*
	24 maggio 2020 – 15 marzo 2021	M e F	Tutte le classi nella zona C** di eradicazione
	30 settembre 2020 – 15 marzo 2021 (a)	M e F	Tutte le classi nelle Zone A di conservazione e B di Controllo*
CAPRIOLO	16 agosto 2020 – 30 settembre 2020	M	I e II
	02 gennaio 2021 – 15 marzo 2021	F	I e II (b)
		M e F	0
DAINO	02 settembre 2020 – 28 settembre 2020	M	I
	01 novembre 2020 – 15 marzo 2021	M	I, II e III
	02 gennaio 2021 – 15 marzo 2021	F	I e II
		M e F	0



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

* Art. 4 comma 1 lett. a) e lett. b) del Regolamento regionale n. 3/2012;

** Art. 4 comma 1 lett. c) del Regolamento regionale n. 3/2012;

(a) Nel periodo 1 febbraio – 15 marzo se le F adulte risultano accompagnate da giovani andrebbe data priorità all'abbattimento di questi ultimi.

(b) I piani di prelievo riferiti alle femmine di capriolo nel periodo 02 gennaio – 15 marzo devono prevedere l'accorpamento delle classi sociali I e II. La distinzione è comunque obbligatoria sui capi abbattuti.

Il prelievo in forma selettiva del cinghiale, in territorio a caccia programmata, per la stagione venatoria 2020/2021, è sospeso nelle Zone A di Conservazione e B di Controllo nel periodo in cui è consentito il prelievo del cinghiale in forma collettiva dal Calendario venatorio regionale 2020/2021.

I piani di prelievo, adottati dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dalle Aziende private, sono autorizzati dalla Regione a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Il prelievo degli ungulati in forma selettiva è consentito per cinque giorni alla settimana da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì e secondo quanto indicato nel Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

Il prelievo degli ungulati in forma selettiva deve avvenire, sia con il sistema della cerca che dell'aspetto, da fermo su animale fermo ed il raggiungimento del punto di sparo deve avvenire con arma scarica.

Al fine di limitare gli effetti negativi sulla salute umana, considerato il contenuto dell'Ordinanza del Consiglio di Stato del 23.10.2012, si dispone l'utilizzo preferenziale di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo.

Tesserino di caccia

I cacciatori che praticano la caccia di selezione di ungulati sono dotati di apposito tesserino, secondo il modello predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale e rilasciato dall'ATC. La riconsegna dei tesserini per la caccia di selezione agli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ungulati avviene secondo le stesse modalità stabilite dall'articolo 29, comma 8 bis, della l.r. 7/1995.

Divieti e limitazioni

I divieti e le limitazioni sono gli stessi previsti dalle vigenti disposizioni normative e di pianificazione.

In presenza di territorio coperto in tutto o per la maggior parte di neve è consentita la caccia di selezione agli ungulati ad eccezione della seguente condizione: coltre nevosa uniformemente distribuita superiore ai 20 cm di altezza.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per quanto sopra evidenziato si ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale l'adozione di una deliberazione avente per oggetto: Calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati 2020/2021.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
(*Massimo Pensalfini*)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente
(*Raimondo Orsetti*)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del Servizio
(*Raimondo Orsetti*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

CALENDARIO PER IL PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA DEGLI UNGULATI 2020/2021

